



COMUNE DI POLISTENA

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Sin dal 2007, con la legge finanziaria , è stato imposto agli enti locali di effettuare una ricognizione delle società delle quali l'ente possedeva azioni, al fine di prevederne le dismissioni se non relative a servizi istituzionali, e comunque dopo una attenta valutazione della loro utilità e strumentalità allo svolgimento dei compiti dell'Ente.

Alla luce di queste previsioni , il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 18/6/2010 , dopo aver effettuato la ricognizione si è pronunciato circa il mantenimento di alcune delle partecipazioni azionarie , e previsione di dismissione dal Consorzio Asmez.

L'attenzione del legislatore, dopo il *Piano Cottarelli* si è particolarmente concentrata sulle società a partecipazione locale prevedendone la dismissione al fine di assicurare risparmi sulla spesa pubblica.

la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, creando una certa incertezza circa l'organo preposto all'adozione del piano, dato che la competenza ai sensi del Dlgs 267/00 è del Consiglio Comunale, ma la legge di stabilità parla espressamente di 'Sindaco' come organo deputato all'adozione e pubblicazione del piano in oggetto.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs.33/2013).

Piano di razionalizzazione delle società

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

La lettera della legge affida al Sindaco tale compito ma secondo le previsioni del secondo comma dell'art. 42 del TUEL , lett. e) , la competenza all'approvazione di tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale avente competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, e rispettare i tempi previsti dalla legge 190/2014, si è optato per la predisposizione della relazione a firma del Sindaco, adozione da parte dell'organo esecutivo, e successivo esame da parte del Consiglio Comunale .

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Piano di razionalizzazione delle società

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Polistena, sulla base del contenuto della delibera n. 35/2010, partecipa al capitale delle seguenti società:

Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A partecipazione dell'1% di capitale data inizio 12/01/1995 data fine 31/12/2020

Piana Ambiente S.p.A. partecipazione del 3,33% di capitale dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Palmi in data 19/07/2013 ;

Consorzio di garanzia fidi s.r.l. partecipazione dell'0,01% di capitale data inizio 10/01/2001 data fine 31/12/2050

Fidicom Calabria Società Cooperativa a.r.l. partecipazione dell'1% di capitale data inizio 19/11/1996 data fine 31/12/2050

Società Farmacia Comunale Srl partecipazione dell'51% di capitale data inizio 20/05/1998 data fine 31/12/2060;

Consorzio Asmez partecipazione dell'0,27% di capitale data inizio 29/03/1994 data fine 31/12/2024;

Patto della Piana S.p.A. partecipazione dell'2,16% di capitale data inizio 04/05/2001 data fine 31/12/2040.

II – Il Piano operativo di razionalizzazione

Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A partecipazione dell'1% di capitale data inizio 12/01/1995 data fine 31/12/2020

Alla società è affidato il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue dei comuni della Piana. Va rilevato che la società è nata a seguito dell'iniziativa dell'Asireg, consorzio pubblico cui è demandata l'attività volta allo sviluppo industriale delle aree ricadenti nella Provincia di Reggio Calabria, per la gestione del depuratore consortile di Gioia Tauro, in cui confluiscono le acque reflue del collettore fognario del Comune di Polistena, costruito dall'ASIREG.

L'ente non ha alcun rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della società e non comporta costi di gestione per l'attività degli organi della Società. I costi sostenuti dall'Ente nei confronti della società sono costi relativi alla fornitura del servizio di collettamento e depurazione delle acque, cui tra l'altro l'ente è obbligato perchè collegato all'impianto costruito dal Consorzio ASIREG , ente pubblico vigilato.

Trattandosi di una società, non gravante per il suo funzionamento sulle casse dell'Ente, non si ritiene di doverne dismettere la quota azionaria posseduta.

Piana Ambiente S.p.A. partecipazione del 3,33% di capitale.

La società, costituita dall'allora commissario per l'emergenza ambientale, anche in nome e per conto degli enti territorialmente rientranti nel bacino di competenza , per lo svolgimento del servizio inerente l'igiene urbana, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palmi in data 19/07/2013 .

Data la situazione non si può parlare di dismissione, e si è legati alle decisioni giudiziarie in fase fallimentare, in cui si è coinvolti come soci;

Consorzio di garanzia fidi s.r.l. partecipazione dell'0,01% di capitale data inizio 10/01/2001 data fine 31/12/2050

pur inserita nel provvedimento n. 35/2010 come società partecipata dall'ente all'0,01% di capitale, da un esame della visura camerale sia nominativa (cod. fiscale dell'ente) sia societaria non risulta il possesso di alcuna quota societaria, nè agli atti è stato riscontrato copia dello statuto sottoscritto da legale rappresentante dell'ente. Contattato il Consorzio lo stesso ha escluso la partecipazione al capitale sociale dell'Ente Comune. Per cui si prende atto di tale situazione e si autorizzano gli uffici a non considerare esistente il consorzio tra gli enti partecipati dall'ente.

Fidicom Calabria Società Cooperativa a.r.l.

Con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 25/7/2005, l'ente ha aderito alla Cooperativa 'Fidicom Calabria arl', versando la quota di adesione pari ad € 774,69. Poichè le finalità della cooperativa pu meritevoli di considerazione ,non rientrano nelle finalità istituzionali e *mission* dell'ente locale, ai sensi delle previsioni della legge di stabilità 2015 se ne prevede la dismissione con immediatezza e comunque entro il 31/12/2015. Va rilevato che l'Ente nei periodi successivi all' adesione , non ha sostenuto spese per la suddetta cooperativa , nè ha propri rappresentanti in seno agli organi della stessa. Si prevede di reintroitare la quota di adesione pari ad € 774,69.

Società Farmacia Comunale Srl partecipazione dell'51% di capitale data inizio 20/05/1998 data fine 31/12/2060;

Con delibera consiliare n. 80 del 29.12.1997 è stato deliberato di costituire una società a responsabilità limitata , con capitale maggioritario pubblico, per la realizzazione in economia e la gestione della farmacia la cui titolarità era, ed è, del Comune di Polistena , ed approvato lo statuto societario, nonchè l'atto costitutivo, denominata ' Farmacia Comunale Polistenese s.r.l.' , con capitale sociale complessivo di € 102.000,00, e a seguito di ciò sono stati individuati i soci privati ,il cui possesso azionario ammonta al 49% del capitale sociale.

Con delibera n. 28 /2013 è stato approvato il nuovo statuto della Società , mantenendo, in capo al Comune il possesso azionario nel 51%.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “alla salute”, è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (corte dei conti lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/par).

Gli organi della Società, attualmente, sono l'Amministratore Unico e l'assemblea dei soci.

La farmacia, originariamente classificata come rurale ed in attesa di riclassificazione, ha recentemente spostato la sua sede in via Turati , presso un immobile di proprietà comunale , concesso in locazione alla società e per il quale viene pagato un canone di locazione .

Dall'attuale contabilità della società si evince che a fronte di un periodo , nell'ultimo quinquennio, di perdite di esercizio, si è in una fase di risalita , che , proprio a seguito del cambio di sede, dovrebbe vedere un incremento del fatturato e , conseguentemente di ricavi. Già con la deliberazione n. 35 del 18/6/2010, in ottemperanza alle previsioni della legge finanziaria 2008 ,il Consiglio Comunale si era pronunciato in favore del mantenimento della titolarità della farmacia e del mantenimento della società .

La formula della gestione della farmacia mediante la formula societaria, al momento è quella che maggiormente garantisce, data la sua esistenza, la possibilità di garantire il servizio farmaceutico in modo efficiente ed economico. Va infatti rilevato che, al momento, non vi sono, e non vi sono stati, esborsi a favore della società a ripiano dei debiti, neanche negli esercizi in cui si è rilevata una perdita di esercizio, e comunque, al momento, proprio nella fase di espansione dell'attività, sarebbe diseconomico per l'ente dismettere la partecipazione azionaria nella predetta società.

Ai componenti dell'assemblea non viene corrisposto alcun compenso, mentre all'amministratore unico, la cui nomina è rimessa al socio di maggioranza (il Comune), è stato riconosciuto, dalla società, un compenso annuo di € 5.000,00 lordi, per come si evince anche dai dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, e gravanti non sull'ente ma sul bilancio della società.

La farmacia ha un direttore, nominato tra i farmacisti dipendenti in servizio attivo, entrambi soci della società, ciascuno per la metà della quota privata (49%).

Agli atti dell'Ente vi sono i bilanci della società.

Consorzio ASMEZ partecipazione del 0,27% di capitale data inizio 12/01/1994 data fine 31/12/2024.

Costituito con la finalità di supporto agli enti consorziati per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei, il Consorzio era a prevalente partecipazione pubblica il cui pacchetto azionario, variamente diviso tra gli enti aderenti, ammontava al 70%. Già con la deliberazione n. 35/2010, il Consiglio Comunale si era pronunciato per la dismissione delle quote possedute dall'Ente e comunicata tale volontà con nota prot. n. 16431 del 14/10/2010, non si è mai avuta alcuna risposta.

Si ritiene di confermare la volontà di dismissione con inoltro non solo al Consorzio Asmez della manifestazione della volontà dell'Ente, ma anche agli altri soci.

Il recesso viene previsto entro il 31/12/2015, e si da atto, comunque che non vi è, così come non vi è stato negli anni precedenti, alcuna spesa per l'ente, se non, *ab origine*, l'acquisto delle azioni.

Patto della Piana S.p.A. partecipazione dell'2,16% di capitale data inizio 04/05/2001 data fine 31/12/2040.

Così come già evidenziato nella deliberazione consiliare n. 35 /2010, la società è stata posta in liquidazione già da molto tempo e non essendosi mai riuniti i soci in numero sufficiente, non sono stati adottati i relativi atti conseguenti. Su comunicazione del Commissario liquidatore l'ente ha comunicato ove effettuare l'accredito della quota spettante e si è incassato nel 2011 la somma pari 2,16% della somma risultante dalla relazione finale del liquidatore, pari ad € 20.058,00, e quindi € 433,25.

Nel presente piano la società viene indicata perchè dalle visure camerali risulta ancora come esistente, ma in realtà i rapporti con l'ente sono chiusi.

Si ritiene inoltre, in questa fase e onde dare continuità con il provvedimento n. 35/2010 precisare che la partecipazione dell'ente al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG), non è da classificare come partecipazione societaria ma come partecipazione ad ente pubblico vigilato, costituito dalla Regione Calabria.

Polistene di 30/03/2015



Il Sindaco
Dott. Michele Tripodi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Tripodi", written over the typed name of the Mayor.